

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 732

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GEBHARD

Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi

Presentata il 14 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina della circolazione e della sicurezza stradale costituisce un tema assai rilevante sul quale, nonostante alcuni progressi compiuti negli ultimi anni, sussistono ancora problemi che debbono essere affrontati e risolti sia incidendo sui comportamenti degli utenti della strada con una più attenta vigilanza sul rispetto delle norme vigenti, sia attraverso l'adeguamento della legislazione, apportando le opportune modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il recente fatto di cronaca riguardante la bambina deceduta in provincia di Pisa lo scorso 18 maggio perché « dimenticata » in auto sotto il sole dal papà per un tragico e fatale errore di memoria, convinto invece di averla accompagnata al-

l'asilo nido, ha portato nuovamente all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità e l'urgenza di dotare i seggiolini per i bambini di dispositivi volti a prevenirne l'abbandono in auto. La cronaca degli ultimi anni è costellata di tragedie che si potevano evitare.

Questa proposta di legge è volta proprio a scongiurare l'eventualità che ciò accada di nuovo, imponendo l'installazione di dispositivi, peraltro non particolarmente onerosi, che rilevano automaticamente la presenza di bambini all'interno del veicolo chiuso.

A questo fine, la proposta di legge aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, che impone l'obbligo di dotare i veicoli di dispositivi i quali, rilevando e segnalando

la presenza di bambini nei veicoli chiusi, permettano di prevenirne l'abbandono accidentale.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno poi regolamentate le caratteristiche tecnico-costrut-

tive e funzionali dei dispositivi di allarme anti-abbandono.

Data l'urgenza dell'intervento, l'entrata in vigore della legge è prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).


1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi avente le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme previsto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0015620